

Udine, 31.03.2009

**OGGETTO: Contratti a termine. Tetto dei 36 mesi.**

Si ritiene utile ricordare che il prossimo 01.04.2009 finisce il periodo transitorio ed entra a regime la nuova disciplina dei contratti a termine prevista dalla Legge n. 247/2007.

Tale disciplina introduce un tetto di 36 mesi alla durata dei contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti, e il suo superamento comporta la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato.

Nel regime transitorio era previsto che i contratti a termine in essere al 01.01.2008 continuavano fino alla loro scadenza naturale, anche oltre i 36 mesi e che i contratti stipulati dopo il 01.01.2008 potevano derogare al limite dei 36 mesi a condizione che cessassero entro il 31.03.2009.

La norma prevede che nel tetto dei 36 mesi devono essere computati tutti i contratti a tempo determinato stipulati in ogni tempo con lo stesso lavoratore per mansioni equivalenti - comprendendo nel computo anche le proroghe e i rinnovi, con la sola eccezione dei contratti a termine con i lavoratori in mobilità

Sono esclusi dalla sommatoria tutti i contratti che hanno una scadenza ma non sono contratti a tempo determinato, quali l'apprendistato, i contratti di inserimento, i tirocini formativi e le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, nonché i contratti di somministrazione.

In merito a questi ultimi, tuttavia, va tenuto presente che alcuni contratti, come ad esempio il CCNL metalmeccanica industria maggiore e PMI, li ritengono computabili ai fini del raggiungimento del tetto; tali contratti collettivi prevedono però che nel caso di sommatoria di contratti a termine e di contratti di somministrazione il tetto viene innalzato a 44 mesi.

Restano esclusi dal computo anche i contratti a termine stipulati per le attività stagionali, come elencate in apposita norma di legge o individuate dai contratti collettivi.

La norma non si applica ai dirigenti e ai lavoratori interinali (somministrati).

In deroga al tetto dei 36 mesi è previsto che si possa stipulare tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, assistito da un rappresentante sindacale, solo presso la Direzione Provinciale del Lavoro, un ulteriore contratto a termine della durata massima di ulteriori otto mesi.